Allegato 1

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art.1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto il servizio triennale di misura della concentrazione di attività superficiale rimovibile (*smear test*) per la valutazione delle dosi ricevute ed impegnate dal personale addetto al gascromatografo presso il Laboratorio di Savona;

Art.2. Valore del contratto

Il corrispettivo previso per la fornitura del servizio richiesto è pari a euro 780,00 (settecentoottanta/00), oltre IVA, così dettagliato:

- Euro 540,00 oltre IVA nel triennio, per l'effettuazione di n. 3 analisi in scintillazione liquida (LSC) annue per l'importo annuo di euro 180,00, considerando l'offerta n. 2024.RAD.222 di codesta società, allegata alla richiesta 1129/RI del 27/05/2024, che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto e che prevede il costo unitario pari a euro 60,00 oltre IVA per singola analisi (ANA.SMEAR-TEST);
- Euro 240,00, oltre IVA, per la realizzazione di ulteriori servizi di analisi che si rendessero necessari nel corso dell'esecuzione contrattuale.
 - Tale importo ha la funzione di individuare il limite massimo delle prestazioni/forniture e riveste a carattere presuntivo, mentre il corrispettivo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, senza alcun minimo garantito e senza che la società aggiudicataria abbia null'altro da pretendere;
- nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine, l'importo complessivo stimato non fosse raggiunto, il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori dodici mesi, previa accettazione dell'operatore, nei limiti dell'importo residuo al momento della scadenza;

Art.3. Revisione dei prezzi

Decorsi dodici mesi dalla stipula del contratto, è facoltà delle parti richiedere la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo pattuito.

Tale revisione è riconosciuta nella misura dell'80% della variazione intervenuta in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzerà l'indice sintetico NIC dell'ISTAT.



La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Art.4. Durata del contratto

La durata del servizio viene stabilita in 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Nell'ipotesi in cui, alla scadenza del termine, l'importo complessivo stimato non fosse raggiunto, il contratto potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi, previa accettazione dell'operatore, nei limiti dell'importo residuo al momento della scadenza.

L'opzione di proroga del contratto potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica, in tempo utile, prima del termine finale del contratto originario.

Art.5. Modalità del servizio

I campioni dovranno essere inviati dal Laboratorio chimico di Genova – sede di Savona concordando le modalità e i tempi di esecuzione con i referenti di seguito indicati:

• Laboratorio Chimico di Savona

Piazza Rebagliati 5 – 17100 SV Referente: dott. Christian Francesco Tiberiade Telefono diretto 010 8541 806 dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.savona@adm.gov.it

Il servizio dovrà includere:

- La fornitura di supporti per l'esecuzione di campionamento di *smear test* per l'effettuazione di misure di concentrazione di attività superficiale asportabile al laboratorio di Savona;
- L'emissione dei Rapporti di Prova delle analisi svolte, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del campione;

Le informazioni saranno trattate in modo da assicurare la riservatezza dei dati raccolti.

Contestualmente all'attivazione del contratto è richiesta la fornitura del primo servizio di analisi (n. 3 smear test).

Ulteriori richieste di analisi (annue e/o infrannuali) potranno essere richiesti dal laboratorio di Genova sede di Savona nel corso della durata del contratto: essi dovranno essere eseguiti sempre entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del campione;

L'Affidatario assicurerà l'esecuzione delle prestazioni richieste fino a concorrenza del massimale stabilito.

Il ritardo rispetto alla data di consegna, dovuto a cause inerenti al trasporto, non esonererà la Società dalla relativa responsabilità e dall'obbligo di pagamento delle penali.

Il termine sopraindicato potrà essere prorogato ad insindacabile giudizio dell'Agenzia (nella persona del Responsabile Unico di Progetto) solo per cause di forza maggiore o di eventi imprevisti ed imprevedibili debitamente comprovati da valida documentazione prodotta dal Fornitore.

Art.6. Modalità di risposta alla trattativa diretta

L'offerta, da effettuarsi esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) Foglio Patti e Condizioni controfirmato digitalmente per accettazione (all. 1);
- b) Patto d'integrità debitamente compilato e firmato digitalmente (all. 2);
- c) Dichiarazione per anticorruzione debitamente compilata e firmata digitalmente (all. 3);
- d) Dichiarazione tracciabilità finanziaria debitamente compilata e firmata digitalmente (all. 4);
- e) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, debitamente compilata e firmata digitalmente (all. 5);
- f) Offerta economica generata dal sistema.

In fase di presentazione dell'Offerta economica sul Portale Consip, Codesta Società presenterà un'Offerta comprensiva dell'importo stanziato per interventi extra, pari ad euro 240,00 [ducentoquaranta/00] oltre IVA, per un totale pari a 780,00 [settecentottanta/00], oltre IVA.

Offerta risultante dalla sommatoria dei seguenti elementi:

- + Importo a disposizione : + Euro 240,00
- + Importo complessivamente previsto in relazione ai servizi richiesti in preventivo: + Euro 540,00
- - Eventuale sconto o su quest'ultimo importo di euro 540,00 eventuale sconto

Art.7. Penali in caso di ritardo

Ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023, sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva esecuzione del servizio.

Il Responsabile unico di progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile.

Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le penali indicate nelle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando del MePA "Servizi", Categoria "Servizi di monitoraggio ambientale", cui la Società Campoverde Srl. risulta iscritta.

Art.8. Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a dieci giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha **facoltà** di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile;
- se si verificano le condizioni previste dall'art. 122, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Ai sensi dell'art. 122, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante risolve il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa



documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto sarà risolto, altresì, in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel Patto di Integrità e nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente e dal presente Foglio patti e condizioni.

Nel caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti generali o speciali (eventuale) dichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da questa Stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento, ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

In tutti i casi di risoluzioni del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi, o forniture regolarmente eseguite.

Art.9. Recesso

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato al Codice dei Contratti II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna servizi o forniture e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art.10. Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora

l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art.11. Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

Le fatture saranno emesse solo a seguito dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte dell'Agenzia.

Il corrispettivo previsto per la manutenzione periodica verrà corrisposto, al termine di ogni intervento, previa presentazione di un rendiconto con l'indicazione dettagliata dell'apparecchiatura e dell'Ufficio. Gli ulteriori ed eventuali interventi manutentivi o riparativi che saranno richiesti secondo le esigenze degli Uffici dovranno essere fatturati in maniera distinta per ogni singolo ordine.

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Piazza Mastai 12 - 00153 Roma

C.F. 97210890584

ed <u>esclusivamente</u> inviata elettronicamente; s<u>i precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale</u> 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9

SPLIT PAYMENT

A far data dal 1º luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello *split payment*. Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto;
- n. contratto;
- sede;
- IBAN;
- CIG



La Società fornitrice emetterà fattura solo a seguito dell'emissione del verbale di regolare esecuzione della fornitura che sarà inoltrato tramite posta elettronica e conterrà i dati di cui al punto precedente.

L'Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Art.12. Obblighi nei confronti del personale dipendente

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi e adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

Art.13. Sicurezza sul luogo di lavoro

La Società si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81/2008.

Sotto il profilo del rischio interferenziale, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, nell'esecuzione del presente appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorniuomo.

Art.14. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, Legge n. 136/2010.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato dovrà essere comunicato mediante presentazione dell'apposita dichiarazione prima della stipula del contratto e successivamente, in caso di variazione, entro 7 giorni dall'accensione del conto o dalla designazione di conto già in essere a "conto corrente dedicato".

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 bis della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

La società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia Dogane e Monopoli - DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta - Ufficio Affari Generali - Sezione Acquisti e Contratti, Via Raffaele Rubattino, n. 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Art.15. Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art.16. Cessione del credito

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art. 15, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art.17. Certificazione del credito

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia Dogane e Monopoli

Codice fiscale: 97210890584

Pec: dir.amministrazionefinanza@pec.adm.gov.it Indirizzo: Piazza Mastai 12 - 00153 Roma (RM).

Art.18. Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il foro di Genova.

Art.19. Informativa sui dati acquisiti - Privacy

I dati forniti dalla Società rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, "Regolamento generale sulla protezione dei dati", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicata sul sito internet dell'Agenzia al seguente percorso: Home /Amministrazione trasparente/Altri contenuti - Dati ulteriori/ Privacy policy/ Informativa/ Informative privacy ADM di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Art.20. Informazioni

L'Ufficio referente per la procedura di acquisto è la Sezione Acquisti di questa Direzione (tel n. 010/8541166); e-mail: dir.liguria-piemonte-valledaosta.aagg.acquisti@adm.gov.it.

Art.21. Imposta di bollo sul contratto

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 l'imposta di bollo non è dovuta.

Art.22. Stipula del contratto



La stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione e inserimento a Sistema del documento di stipula del Mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Art.23. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Foglio Patti e Condizioni, si fa riferimento alle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova" presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione - MEPA.

Art.24. Responsabile Unico di progetto

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, Il Responsabile unico di progetto è il dott. Emiliano Calcagno, in qualità di POER dell'Ufficio Laboratori;

Il Dirigente dell'Ufficio AAGG Davide Aimar firmato digitalmente

Visto Il Responsabile della Sezione Acquisti e Contratti: Silvia Parodi

Funzionario istruttore: Cristina Re